



Determina presidenziale n. 22/2025 del 19/06/2025

Affidamento dell'incarico all'avv. Margherita Patrignani al fine di rappresentare e difendere l'Ordine nel procedimento innanzi al Presidente della Repubblica avverso l'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Dirigente Medico di Struttura Complessa di Psichiatria della AUSL di Ferrara

**La sottoscritta Luana Valletta
in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna**

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 e l'art. 12;

Visto il Regolamento di Funzionamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 47 del 22/04/2025;

Visto il Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, adottato con Delibera n. 25 del 01/04/2025;

Visto l'avviso pubblico, pubblicato dalla Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Ferrara, per il conferimento di incarico quinquennale di Dirigente Medico di Struttura Complessa di Psichiatria – Direttore dell'Unità Operativa “Servizio Dipendenze Patologiche (SERDP) afferente al Dipartimento ad Attività Integrata Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;

Rilevato che l'avviso prevede, tra i requisiti specifici di ammissione, la sola iscrizione all'Ordine dei Medici, escludendo quindi in via aprioristica la possibilità di accesso per i professionisti Psicologi.

Richiamata la circolare P.G. 2014/41881 del 13/02/2014 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali nella quale si precisa che *“non sussistono motivi ostativi di carattere generale all'accesso da parte dei dirigenti psicologi alla direzione di strutture semplici e complesse di tali Dipartimenti, coerentemente con quanto già affermato dall'Assessore Lusenti, in risposta ad atti di sindacato ispettivo in merito alla valorizzazione della figura professionale dello Psicologo all'interno del Servizio Sanitario Regionale”*

Richiamato l'articolo 3 del Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, contenuto nel D.P.R. 10-12-1997 n. 484, il quale dispone che per poter accedere al secondo livello dirigenziale è necessario il possesso dei “requisiti e le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” senza che tra questi figuri, il requisito della laurea in medicina, come requisito necessario in via esclusiva” (TAR Lazio, Roma, sez. III quater, n. 10538/2007; Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2005 n. 5885);

Premesso che in data 16/04/2025, ns. prot. n. U25 – 1553, si procedeva ad inviare formale istanza all'attenzione del Direttore dell'AUSL di Ferrara, UOC Gestione Giuridica Risorse Umane, Dott. Luigi Martelli per richiedere la rettifica o l'annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies L. n. 241/1990, dell'avviso pubblico sopra citato;

Premesso che in data 14/05/2025, ns. prot. n. E25-1783, il Direttore, dott. Martelli, rispondeva comunicando di ritenere non accoglibili i rilievi posti a sostegno dell'istanza di rettifica o di annullamento;



Ritenuto opportuno pertanto avviare un ricorso innanzi al Presidente della Repubblica e Capo dello Stato avverso l'avviso pubblico emesso dall'Azienda U.S.L. di Ferrara in quanto esclude in via aprioristica la possibilità di accesso per i professionisti Psicologi;

Rilevata l'esigenza pertanto di procedere urgentemente all'affidamento di incarico ad un legale di fiducia che difenda l'Ordine nel procedimento sopra menzionato;

Tenuto conto che l'Avv. Margherita Patrignani è consulente dell'Ordine da molti anni e ha maturato esperienza in materia e difeso con successo questo Ordine in procedimenti analoghi, pertanto, tale incarico risponde ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Richiamato l'art. 56 del Dlgs 36/2023;

Considerato che per il contratto d'opera professionale tra l'avvocato ed il cliente Ente pubblico, relativo ad una specifica controversia, non trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. n. 36/2023, come dispone l'art. 56 dello stesso Decreto, il quale ha inserito nel novero dei contratti esclusi dall'applicazione del Nuovo Codice dei contratti pubblici, i Servizi Legali tra i quali quello di "1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali"

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Dato atto che è stato quindi chiesto un preventivo all'Avv. Margherita Patrignani, che qui si intende integralmente richiamato, e che l'offerta pervenuta in data 28/05/2025 per la difesa nel procedimento sopra citato, prevede un compenso professionale tabellare di euro € 3.613,00 oltre oneri e accessori di legge, determinato sulla base della tabella 2022 del D.M. n. 147 del 13/08/2022, Competenza: t.a.r. per Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa;

Considerato che il costo indicato nel preventivo sopra citato è pari ad € 3.613,00 + spese generali 15% + cassa Avvocati 4% + IVA 22% = € 5.271,80;

Sentita la Tesoriera;

Accertato che l'importo del contratto è stato ricompreso nella programmazione economica preventiva anno 2025, come voce di costo da imputare sul capitolo n. 14.11 – Consulenze legali e amministrative e che la disponibilità finanziaria sul pertinente del bilancio 2025 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

Dato atto che per il predetto servizio verrà acquisito il CIG, tramite il Sistema PCP scheda P3-1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

determina

- l'affidamento dell'incarico all'Avv. Margherita Patrignani, di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ordine nell'instaurando procedimento innanzi al Presidente della Repubblica e Capo dello Stato, in ogni fase e grado, con facoltà di depositare ricorso, memorie illustrate, partecipare all'udienza pubblica o camerale, sollevare eccezioni, proporre istanze, replicare, rinunciare, conciliare, transigere, incassare, farsi sostituire, nominare altri



difensori, e compiere quanto occorra e si renda utile per la miglior tutela della parte rappresentata, avverso l'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Dirigente Medico di Struttura Complessa di Psichiatria – Direttore dell'Unità Operativa “Servizio Dipendenze Patologiche (SERDP)“ afferente al Dipartimento ad Attività Integrata Salute Mentale e Dipendenze Patologiche della AUSL di Ferrara ed altri atti connessi, contro l'Azienda U.S.L. di Ferrara e nei confronti di altri, al costo complessivo di € 3.613,00 + spese generali 15% + cassa Avvocati 4% + IVA 22% = € 5.271,80;

- Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 5.271,80 complessivi da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2025, sul capitolo n. 14.11 – Consulenze legali e amministrative;
- di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura/ricevuta e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG, tramite il Sistema PCP scheda P3-1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..
- Di ratificare il presente provvedimento al primo Consiglio utile.

Bologna, 19/06/2025

La Presidente
dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna
(Dott.ssa Luana Valletta)

Documento firmato digitalmente